



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione G.I.P. - G.U.P.

N. [REDACTED] SIGE

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI giudice dell'esecuzione

dott. Valerio Fracassi

visto l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di [REDACTED] attualmente detenuto a [REDACTED] condannato con sentenza del Gip Tribunale di Brindisi [REDACTED], irrevocabile in data 10.1.2023, alla pena di anni 3 di reclusione e 40.000 euro di multa di multa per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e a quella di anni 2 di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 2-7 L. 895/67;

rilevato che:

- con il ricorrente chiede la sostituzione della pena detentiva in relazione al primo reato con la pena della detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 55 L. 689/81 e 95 D.Lgs 150/22;

- Il PM ha espresso parere favorevole;

osserva

1. Va preliminarmente ribadita l'ammissibilità della richiesta.

L'art. 95 del D Lgs 150/2022 prevede infatti:

Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

La sentenza di condanna nei riguardi di [REDACTED], emessa in primo grado [REDACTED] confermata dalla Corte di Appello di Lecce [REDACTED], è divenuta irrevocabile con la pronuncia della Corte di Cassazione in data 10.1.2023.

Trova, dunque, applicazione la disposizione transitoria citata in quanto, alla data di entrata in vigore della riforma di cui al D Lgs 150/2022, 30 dicembre 2022, il procedimento era pendente presso la Corte di Cassazione.

[REDACTED] ha proposto incidente di esecuzione in data 11 gennaio 2023 e cioè nel termine di 30 giorni.

2. La seconda questione relativa all'ammissibilità attiene al limite di pena di quattro anni per poter beneficiare della sostituzione.

Come già precisato, il ricorrente è stato condannato a tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e due anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 2-7 L. 895/67.

Chiede di poter sostituire la pena di tre anni inflitta per la violazione al DPR 309/90. Il Pubblico Ministero ha concordato con tale richiesta.

Si deve ritenere che, nel caso di specie, non si superi il limite di quattro anni previsto dall'art. 20-bis c.p., dovendosi considerare separatamente le pene inflitte per i reati non unificati ai sensi dell'art. 81 c.p..

Ed invero, trattandosi di sostituzione delle pene relativa alla fase di cognizione, nel silenzio della norma, la sostituzione opera in relazione alle condanne per singoli reati giudicati autonomamente, situazione che si sarebbe verificata nel caso di procedimenti separati poi uniti nella fase di esecuzione.

Non sembra applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 53 L. 689/81¹ che riguarda l'ipotesi dell'applicazione di una pena unica conseguente ad una valutazione unitaria dei reati.

3. Passando ora al merito, con ordinanza in data 18.1.2023 è stato richiesto all'UEPE [redacted] programma di trattamento previsto dall'art. 55 L. 689/81 con particolare riferimento alla idoneità della misura, disponibilità di adeguato luogo di esecuzione della detenzione domiciliare richiesta e tutte le informazioni relative agli orari di permanenza ed a quelli di uscita.

Il predetto ufficio ha predisposto un programma dopo valutazioni socio-ambientali e di personalità derivanti dagli esiti di colloqui.

4. Condividendo le conclusioni dell'UEPE e tenuto conto della ulteriore documentazione depositata dalla difesa (certificazione anagrafica) si ritiene che sussistano le condizioni di merito per la sostituzione della pena nei termini richiesti, non ricorrendo le cause ostative di cui agli artt. 59-60 L. 689/81.

La pena sostitutiva richiesta è la più idonea alla rieducazione del condannato e vi è la ragionevole previsione che le prescrizioni saranno rispettate.

Pertanto, in accoglimento della richiesta, va disposta la sostituzione della pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 con la detenzione domiciliare sostitutiva con le prescrizioni di cui al programma di trattamento e le prescrizioni accessorie di cui all'art. 56-ter L. 689/81 riportati in dispositivo

p.q.m.

-dispone la sostituzione della pena di anni 3 di reclusione, inflitta con sentenza emessa Gip Tribunale di Brindisi [redacted] irrevocabile in data 10.1.2023, per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, con la detenzione domiciliare sostitutiva di anni 3 secondo il programma di trattamento predisposto dall'UEPE [redacted] e che di seguito si riporta:

1. mantenere contatti frequenti con l'UEPE secondo le modalità stabilite dal funzionario dell'UEPE incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel programma;
2. domiciliare all'indirizzo indicato [redacted] e comunicare all'UEPE ogni cambiamento di dimora dopo eventuale autorizzazione da parte dell' A.G.;
3. partecipare ogni 15 giorni al progetto [redacted] (secondo modalità e orari da stabilire successivamente). Il progetto prevede attività di gruppo con la partecipazione dello psicologo che guiderà i componenti del gruppo a spazi di riflessione su assunzione di responsabilità degli autori di reato, comportamenti in linea con i principi di legalità, orientamenti al riconoscimento delle vittime di reato;
4. documentare l'impegno presso il Centro per l'impiego locale per avviare le procedure per la ricerca attiva di attività lavorativa recandosi nelle ore di ricevimento del pubblico, e comunicando all'UEPE preventivamente il giorno e gli orari.

[redacted] inoltre

- a) svolgerà volontariato presso Associazione di Promozione Sociale [redacted] co [redacted] [redacted] e presso la seconda sede (adiacente alla prima) sita in [redacted] [redacted] nella giornata del sabato per un totale di 4 ore (quattro); nella giornata del martedì per un totale di 2 ore (due), gli orari verranno stabiliti in itinere. Il soggetto potrà cooperare con il personale della [redacted] nel programma alimentare raccolta e distribuzione di cibo in favore di famiglie di [redacted] segnalate dal Servizio Sociale come bisognose;
- b) nella giornata del venerdì di ogni settimana uscirà dalla propria abitazione alle ore 09.00 e farà rientro alle ore 12.00 per recarsi con la moglie sig.ra [redacted] presso supermercato sito in [redacted] o presso Centro Commerciale di [redacted] per acquisto generi alimentari;

¹ Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.

- c) per motivi di salute personale e dei componenti del nucleo familiare, potrà per comprovate esigenze recarsi presso strutture sanitarie nel Comune di dimora con avviso alle forze dell'ordine addette al controllo;
- d) nella giornata della domenica di ogni settimana, per esercitare al meglio la funzione genitoriale, uscirà dalla propria abitazione alle ore 09.30 con rientro alle ore 12.00 per esigenze di svago con i figli

- Restano ferme le prescrizioni di cui all'art. 56-ter L. 689/81

- 1) divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Brindisi, lì, 3.3.2023

IL GIUDICE
dott. Valerio Fracassi



Depositato in Cancelleria il 3/3/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Maria Teresa Pomarico)

